

Allegato A

Criteria per il riconoscimento dei distretti biologici di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13.

1. Finalità

La Regione Marche promuove l'individuazione dei distretti biologici istituiti dalla legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13, al fine di: promuovere la diffusione e lo sviluppo della produzione biologica, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, incentivare le forme di aggregazione territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, semplificare l'applicazione delle norme di certificazione, sostenere la multifunzionalità, promuovere la diffusione e la valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, promuovere progetti di ricerca e diffondere pratiche innovative.

Con la presente deliberazione vengono stabiliti i criteri per il riconoscimento di tali soggetti.

2. Tipologie di Distretti biologici

In attuazione della legge 9 marzo 2022, n. 23, art. 13 e del DM 28 dicembre 2022, la Regione Marche riconosce i distretti biologici afferenti alle seguenti tipologie:

- a) distretto biologico regionale già riconosciuto come distretto del cibo ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499 lettera h);
- b) altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica già riconosciuti dalla Regione Marche come distretti del cibo ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 alla data del 7 aprile 2022;
- c) distretti biologici e altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica non riconosciuti dalla Regione Marche come distretti del cibo o riconosciuti dopo il 7 aprile 2022.

3. Requisiti soggettivi

3.1 Soggetti richiedenti il riconoscimento

Le aziende, singole e associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonché enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, costituiscono un comitato promotore secondo le modalità previste dall'art. 3 del DM 28 dicembre 2022.

La domanda di riconoscimento viene presentata alla regione Marche dal soggetto gestore individuato dal comitato promotore ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato DM 28 dicembre 2022.

3.2 Soggetti partecipanti ai distretti biologici

Al distretto biologico, devono obbligatoriamente partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) associazioni di produttori biologici;
- c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

Inoltre, possono partecipare ai distretti biologici:

- a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
- b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23;
- c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- f) associazioni locali di consumatori;
- g) organizzazioni di produttori;
- h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

4. Requisiti per il riconoscimento dei distretti biologici

4.1 Requisiti del distretto biologico regionale di cui al § 2, lettera a);

Il distretto biologico regionale di cui al § 2 lettera a) può essere riconosciuto d'ufficio ai sensi dell'art. 11 del DM 28 dicembre 2022 in quanto già riconosciuto come distretto del cibo dalla Regione Marche entro il 7 aprile 2022 nella categoria dei distretti biologici.

Per mantenere il riconoscimento come distretto biologico esso dovrà successivamente adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 nonché a quelli di cui all'art. 6 del DM 28 dicembre 2022, entro il 31 dicembre 2027.

4.2 Requisiti dei distretti di cui al § 2, lettera b)

I distretti di cui al § 2 lettera b) possono essere riconosciuti d'ufficio ai sensi dell'art. 11 del DM 28 dicembre 2022 nel caso in cui siano già stati riconosciuti come distretti del cibo dalla Regione Marche entro il 7 aprile 2022 in categorie diverse da quella dei distretti biologici purché, dalla documentazione presentata ai fini del riconoscimento, si evinca che trattasi di sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica.

Per mantenere il riconoscimento come distretti biologici dovranno successivamente adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 nonché a quelli di cui all'art. 6 del DM 28 dicembre 2022, entro il 31 dicembre 2027.

4.3 Requisiti dei distretti di cui al § 2, lettera c)

I distretti di cui al § 2, lettera c) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Marche. Qualora abbiano un'articolazione territoriale interregionale, il riconoscimento è di competenza della Regione Marche solo nel caso in cui operino in misura prevalente nelle Marche (a tale scopo viene presa in esame la superficie totale dei comuni sui quali insiste il distretto ricadente in ciascuna regione interessata)
- b) il numero dei comuni contigui nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 5;
- c) la SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica, ricadente nell'area del distretto non deve essere inferiore a 1.000 ettari;
- d) i soggetti di cui al paragrafo 3.2, lettera a) che partecipano al distretto devono essere almeno 30;
- e) devono presentare un piano di distretto, avente validità da tre a cinque anni rinnovabili, il quale deve contenere:
 1. denominazione (nel caso contenga un riferimento geografico esso dovrà essere coerente con l'effettiva ubicazione delle superfici biologiche e tale da non creare confusione con le denominazioni dei distretti riconosciuti ai sensi del § 2, lettere a) e b);
 2. sede legale;
 3. sede operativa;
 4. delimitazione territoriale del distretto;
 5. proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;

6. elenco dei soggetti partecipanti aventi le caratteristiche e i requisiti indicati al paragrafo 3.2 e relativi ruoli e interazioni tra gli stessi;
7. proposta di organizzazione amministrativa, con indicazione dei componenti del consiglio direttivo, del legale rappresentante, e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
8. la previsione che almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo deve essere rappresentato da imprenditori agricoli biologici, aventi i requisiti indicati al paragrafo 3.2, punto 1, lettera a);
9. finalità e attività che si intendono realizzare, coerenti con gli obiettivi individuati nel protocollo del comitato promotore;
10. obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
11. attività di promozione per la costituzione dei gruppi di operatori, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
12. previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto;
13. integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto;
14. individuazione degli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi del distretto.

5. Termini, modalità di presentazione e istruttoria delle domande di riconoscimento

5.1 Termini e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento

La Regione istituisce un elenco regionale dei distretti biologici individuati e provvede a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del DM 28 dicembre 2022, ogniqualvolta venga individuato un nuovo distretto biologico ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei distretti biologici di cui all'articolo 10 del suddetto DM.

Con successivi atti del dirigente del Settore Competitività delle imprese – SDA MC sarà disposto il riconoscimento d'ufficio del distretto biologico regionale cui al § 2 lettera a) e dei sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica di cui al § 2 lettera b) e sarà emanato un avviso contenente termini e modalità per:

- la presentazione delle domande di riconoscimento e di adeguamento;
- definire uno schema da adottare per la sottoscrizione del piano di distretto;
- effettuare il monitoraggio delle attività dei distretti e dell'attuazione degli obiettivi indicati nel piano di distretto;
- l'esecuzione dei controlli e per disporre l'eventuale revoca del riconoscimento che potrà determinarsi nei seguenti casi:
 - ✓ perdita dei requisiti di cui all'articolo 6 comma 1 e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del DM 20 dicembre 2022;

- ✓ se il distretto ha esaurito le proprie finalità;
- ✓ nel caso in cui sia accertata la sistematica e grave violazione di quanto previsto nel piano di distretto e della legge a questo applicabile;
- ✓ qualora siano state apportate modifiche sostanziali al piano di distretto senza averne dato comunicazione alla Regione Marche entro 30 giorni dalla data della modifica;
- ✓ in caso di accertate negligenze o irregolarità da parte del distretto.